

**D.R. n. 156**

**Teramo, 9 marzo 2022**

**IL RETTORE**

- VISTO** il D.L. 21/4/1995, n. 120 - convertito con modifiche dalla L. 21/6/1995, n. 236 – e, in particolare, l’art. 6, primo comma, ai sensi del quale gli statuti degli atenei stabiliscono la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento;
- VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO** il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTA** la L. 30/12/2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
- VISTO** il Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti, emanato con D.R. n. 148 del 10/4/2013;
- VISTO** il D.R. n. 134 del 26/3/2021, con cui il mandato dei rappresentanti degli studenti attualmente in carica è prorogato fino all’insediamento dei nuovi rappresentanti;
- VISTA** l’O.M. n. 154 del 4/2/2022 del Ministro dell’Università e della Ricerca, con cui sono state indette le elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e fissate le relative votazioni nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2022;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di Ateneo - rispettivamente del 1/3/2022 e 2/3/2022 – con le quali si è stabilito:
- 1) di esprimere parere favorevole allo svolgimento delle elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti in presenza, nella modalità “classica” con schede cartacee, analogamente a quanto stabilito con Ordinanza Ministeriale n.154 del 4 febbraio 2022 per le elezioni del CNSU;
  - 2) di dare mandato ai competenti uffici di predisporre tutte le attività necessarie a garantire la sicurezza sanitaria delle operazioni di voto;
  - 3) la data delle elezioni sarà stabilita dal Rettore con successivo decreto, come previsto dal Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti, in un periodo che sarà compreso tra il 1° e il 31 maggio 2022;
  - 4) con successivo Decreto Rettorale il mandato dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali di Ateneo e negli enti esterni sarà prorogato fino all’assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti;
  - 5) i rappresentanti eletti al termine delle suddette operazioni di voto entreranno in carica il giorno dopo la pubblicazione del decreto di nomina, come stabilito dall’art. 10 del Regolamento elettorale ed il loro mandato scadrà il 31 ottobre 2024;
- RITENUTO** di dover fissare le votazioni relative alle elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti nelle medesime date stabilite per quelle concernenti il rinnovo del C.N.S.U., al fine di facilitare l’esercizio del diritto di voto degli studenti;

**PRESO ATTO** che gli organi collegiali per i quali devono essere indette le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti - ai sensi dell'art. 1, comma 1 del citato Regolamento - sono quelli indicati nell'Allegato A al presente decreto;

**VISTE** le comunicazioni rese dalle competenti strutture di Ateneo in ordine al numero dei componenti dei Consigli di Facoltà e al numero dei titolari degli insegnamenti attivati nei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico e Scuole di Specializzazione di cui al citato Allegato A, ai fini della determinazione del numero di rappresentanti degli studenti da eleggere secondo le disposizioni di cui agli artt. 39, 46 e 47 dello Statuto di Ateneo;

## **DECRETA**

### **ART. 1**

#### ***(Indizione delle elezioni)***

Sono indette le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali indicati nell'Allegato A al presente decreto. Le votazioni si svolgeranno nei giorni **17, 18 e 19 maggio 2022** nei seggi elettorali che saranno costituiti con successivo decreto rettorale.

I seggi rimarranno ininterrottamente aperti, per consentire le operazioni di voto, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 dei giorni 17 e 18 maggio 2022 e dalle ore 9,00 alle ore 14,00 del giorno 19 maggio 2022.

Le operazioni di scrutinio saranno effettuate, al termine delle operazioni di voto, dagli stessi componenti dei seggi elettorali. I Presidenti dei seggi potranno sospendere lo scrutinio qualora lo stesso si protragga oltre le ore 23,00 del giorno 19 maggio 2022; in tal caso le operazioni dovranno riprendere alle ore 9,00 del 20 maggio 2022.

### **ART. 2**

#### ***(Elettorato attivo)***

L'elettorato attivo è determinato secondo le disposizioni dell'art. 3, primo e terzo comma del Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti. In particolare:

- ❖ per il *Consiglio degli Studenti* e per ciascun *Consiglio di Facoltà*, l'elettorato attivo è suddiviso in base alla Facoltà di appartenenza e spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico, istituiti ai sensi degli ordinamenti previsti dal D.M. 509/1999 e dal D.M. 270/2004; agli studenti iscritti a Corsi di Laurea e di Diploma Universitario, istituiti ai sensi degli ordinamenti precedenti a quelli previsti dal D.M. 509/1999; agli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione di tutti gli ordinamenti. Gli studenti iscritti a Corsi Interfacoltà hanno l'elettorato attivo solo in relazione alla Facoltà di riferimento indicata nell'Allegato A;
- ❖ per ciascun *Consiglio di Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico e Scuola di Specializzazione di cui all'Allegato A*, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti al Corso o alla Scuola.

Ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti con il termine "iscritto" si indica lo studente che abbia effettuato il pagamento della tassa di iscrizione (prima rata) dell'anno accademico 2021/2022. La condizione di "iscritto" è valutata per l'elettorato attivo con riferimento al giorno 16 maggio 2022.

Gli elenchi, in ordine alfabetico, dei nominativi degli aventi diritto al voto per tutte le elezioni indicate nell'Allegato A saranno pubblicati sul sito di Ateneo entro il 2 maggio 2022.

Eventuali contestazioni relative agli elenchi dovranno essere rivolte alla Commissione Elettorale Centrale entro il termine perentorio di tre giorni dalla pubblicazione. Scaduto tale termine, la Commissione Elettorale Centrale, entro tre giorni, provvederà in merito alle contestazioni ricevute.

### **ART. 3**

#### ***(Elettorato passivo)***

L'elettorato passivo è determinato secondo le disposizioni contenute nei primi tre commi dell'art. 3 del Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti. In particolare:

- ❖ per il *Consiglio degli Studenti* e per ciascun *Consiglio di Facoltà*, l'elettorato passivo è suddiviso in base alla Facoltà di appartenenza e spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico, istituiti ai sensi dell'ordinamento previsto dal D.M. 270/2004;

nonché agli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione. L'elettorato passivo non spetta a coloro che sono iscritti ad anni successivi al primo fuori corso; non spetta, altresì, a coloro che hanno già conseguito un titolo di pari livello rispetto a quello al quale sono iscritti. Gli studenti iscritti a Corsi Interfacoltà hanno l'elettorato passivo solo in relazione alla Facoltà di riferimento indicata nell'Allegato A;

- ❖ per ciascun *Consiglio di Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico e Scuola di Specializzazione di cui all'Allegato A*, l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti al Corso o alla Scuola. Non hanno l'elettorato passivo coloro che sono iscritti ad anni successivi al primo fuori corso o che hanno già conseguito un titolo di pari livello rispetto a quello al quale sono iscritti.

Ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti con il termine "iscritto" si indica lo studente che abbia effettuato il pagamento della tassa di iscrizione (prima rata) dell'anno accademico 2021/2022. La condizione di "iscritto" è valutata per l'elettorato passivo con riferimento al giorno 5 aprile 2022.

#### **ART. 4** **(Liste e candidature)**

La presentazione delle liste di candidati, per ciascun organo collegiale indicato nell'Allegato A, è disciplinata dall'art. 4 del Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti.

In particolare, le liste dovranno essere presentate **entro e non oltre le ore 12,00 del 5 aprile 2022 presso l'Ufficio competente per le operazioni elettorali - Area Affari Generali ed Istituzionali** (Campus di Coste Sant'Agostino - Via R. Balzarini, 1 – Teramo, 4° livello del Polo didattico "Gabriele D'Annunzio"). A tal fine, i candidati delegano congiuntamente un Presentatore di lista, individuabile anche tra i candidati stessi, che provvederà al deposito della documentazione necessaria - indicata di seguito nel dettaglio - e costituirà l'unico referente della lista presso l'Amministrazione per ogni ulteriore adempimento connesso al presente procedimento elettorale. Per garantire il distanziamento fisico all'interno dell'ufficio ed il rispetto delle misure di sicurezza legate all'emergenza pandemica, ciascun presentatore sarà ricevuto **previo appuntamento da richiedere all'indirizzo di posta elettronica: [mforti@unite.it](mailto:mforti@unite.it)**.

La documentazione da produrre dovrà essere conforme ai modelli allegati e contenere tutte le indicazioni ivi richieste:

- 1) *Istanza congiunta sottoscritta da tutti i candidati inclusi nella lista e dal Presentatore (Allegato B);*

**NOTE:** il numero massimo di studenti che possono essere candidati in ciascuna lista è indicato, distintamente per ogni organo collegiale, nell'Allegato A. L'istanza deve specificare la denominazione della lista e, per ciascun candidato, il cognome, il nome, la Facoltà, il Corso o la Scuola di appartenenza, il numero di matricola ed un recapito completo.

- 2) *Istanza di deposito della lista da parte del Presentatore delegato dai candidati (Allegato C);*

**NOTE:** il Presentatore di lista deve precisare nell'istanza, oltre ai propri dati anagrafici, anche la Facoltà, il Corso o la Scuola di appartenenza, il numero di matricola ed un recapito completo, nonché la denominazione della lista presentata e l'organo per cui essa concorre. Non si possono svolgere le funzioni di Presentatore per più di una lista tra quelle concorrenti per il medesimo organo. È consentito il deposito, con una sola istanza, di più liste - ciascuna delle quali concorrente per un organo distinto da quello delle altre - che abbiano designato lo stesso Presentatore. Nella domanda il Presentatore può indicare i nominativi di massimo dieci studenti aventi diritto al voto, che potranno assistere in sua vece alle operazioni elettorali nei seggi che saranno costituiti con successivo provvedimento. Il Presentatore deve depositare, altresì, un simbolo, racchiuso in un cerchio, in formato elettronico, preferibilmente in un file con estensione *.pdf* o *.jpg*.

- 3) *Istanza di costituzione di un collegamento tra liste, solo per le elezioni del Consiglio degli Studenti (Allegato D);*

**NOTE:** l'istanza di cui all'Allegato D è soltanto eventuale e deve essere prodotta esclusivamente nel caso in cui si intendano costituire collegamenti tra liste per le elezioni del Consiglio degli studenti, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 4, ottavo comma, lett. a) e b) del Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti.

Tutte le sottoscrizioni di cui al presente articolo sono apposte sui modelli allegati corredate di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità (D.P.R. 445/2000).

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale Centrale verifica i requisiti di eleggibilità dei singoli candidati, la regolarità delle liste e dei collegamenti presentati. Entro martedì 12 aprile 2022 la Commissione Elettorale Centrale approva il manifesto elettorale e lo pubblica sul sito istituzionale di Ateneo.

#### **ART. 5**

##### ***(Decorrenza e durata del mandato)***

I rappresentanti eletti entreranno in carica il giorno successivo alla pubblicazione del decreto di nomina, come stabilito dall'art. 10 del Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti.

I rappresentanti di cui al precedente comma resteranno in carica fino al 31 ottobre 2024, come deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo, rispettivamente nelle sedute del 1/3/2022 e 2/3/2022.

#### **ART. 6**

##### ***(Proroghe)***

Il mandato dei rappresentanti degli studenti attualmente in carica in tutti gli organi collegiali di Ateneo e negli enti esterni è prorogato fino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti.

#### **ART. 7**

##### ***(Trattamento e protezione dati personali)***

Ai sensi del Regolamento UE 2016/79, i dati personali forniti saranno trattati dall'Università degli Studi di Teramo unicamente per le finalità di gestione del presente procedimento elettorale e per ogni adempimento previsto da norme di legge, in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza.

Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Teramo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione al procedimento elettorale. In sede di raccolta dati all'interessato è fornita l'informativa relativa al trattamento degli stessi ed è inoltre richiesta l'autorizzazione al trattamento dei dati.

Qualora il conferimento dei dati richiesti e la relativa autorizzazione al trattamento non fossero prestati si procederà all'esclusione dal suddetto procedimento elettorale.

Per l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679, relativi al presente procedimento, l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati presso l'Università degli Studi di Teramo raggiungibile o tramite posta elettronica: [rdp@unite.it](mailto:rdp@unite.it) oppure inviando una raccomandata A/R all'indirizzo: Università degli Studi di Teramo- Ufficio GDPR – Via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo.

#### **ART. 8**

##### ***(Responsabile del procedimento)***

Il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Sabrina Saccomandi, email: [ssaccomandi@unite.it](mailto:ssaccomandi@unite.it) – tel. 0861-266547 – Area Affari generali ed Istituzionali - Via R. Balzarini 1, Campus Aurelio Saliceti, Coste S. Agostino, 64100 Teramo.

#### **ART. 9**

##### ***(Rinvio)***

Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti.

**F.to IL RETTORE**

*Prof. Dino Mastrocola*